



3. IL DIRITTO DEL MINORE ALLA LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

31. Il Comitato ONU chiede all'Italia di intensificare gli sforzi per garantire nella pratica l'effettivo carattere facoltativo dell'istruzione religiosa e:

a) garantire che tutti i genitori degli allievi che frequentano le scuole pubbliche siano pienamente consapevoli della natura facoltativa dell'istruzione religiosa, rendendo disponibili le informazioni nelle lingue straniere più diffuse;

b) studiare, identificare e documentare le prassi ottimali riguardanti le alternative all'istruzione religiosa cattolica e, in base ai risultati ottenuti, esaminare le alternative didattiche da offrire nell'ambito dei curricula nazionali.

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 31

Il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione è stato affrontato dal Gruppo CRC, in relazione **all'ambito scolastico**, limitatamente all'insegnamento della religione cattolica (IRC)²¹ e dei cosiddetti "insegnamenti alternativi". Si rinvia alla raccolta di contributi prodotti dal 2009²², non avendo registrato sostanziali sviluppi rispetto ai precedenti Rapporti, né riscontri dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) in merito ai seguenti quesiti: 1) Le ragioni per le quali non è previsto un monitoraggio di coloro che si avvalgono dell'IRC e degli

insegnamenti alternativi; 2) L'assenza di Linee Guida ministeriali sugli insegnamenti alternativi, che invece esistono per l'IRC; 3) La portata dell'impegno finanziario pubblico per gli insegnanti di religione e per gli insegnamenti alternativi.

Le Osservazioni conclusive del 2011 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, riportate in *incipit*, indicano chiaramente quale sia la strada da percorrere, eppure la preminenza della IRC nel panorama scolastico italiano sembrerebbe in contrasto con esse. Vi sono, innanzitutto, degli aspetti prettamente nominalistici, quali il definire "alternativi" gli altri insegnamenti, considerando di conseguenza come principale l'IRC; inoltre, vi è l'oggettiva disparità fra i due ambiti di insegnamento, in ragione delle risorse disponibili nelle scuole; infine, vi è anche un fattore organizzativo che incide, per cui la scuola è obbligata a indicare gli insegnamenti alternativi soltanto a inizio anno, dopo che è noto il numero dei richiedenti esonerati dalla IRC. Ne consegue che gli insegnamenti alternativi non sono obbligatoriamente previsti nei POF e si riscontrano oggettive difficoltà nel garantire coperture adeguate per i non avvalentisi. Anche rispetto alla più recente estensione della IRC alle scuole pubbliche dell'infanzia²³, il tema andrebbe approfondito sotto il profilo pedagogico, alla luce delle teorie sulle fasi dell'età evolutiva e, comunque, in considerazione del fatto che le famiglie in genere interpretano negativamente l'opzione di

²¹ Regolato in Italia da norme concordatarie, in base all'art. 7 della Costituzione. Cfr. l'Accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, art.9.2: www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/accordo_indice.html

²² Cfr. lo storico dei Rapporti CRC sul diritto del minore alla libertà di pensiero: <http://www.gruppocrc.net/Il-diritto-del-minore-alla-libertadi-pensiero-di-coscienza-e-di-religione>.

²³ Si veda il DPR 11 febbraio 2010: "Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione". Testo disponibile qui: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot3981_10



allontanare i bambini piccoli dalla classe di appartenenza (o anche solo dal gruppo dei coetanei), scelta obbligata per i non avvalentisi dell'IRC.

Abbiamo segnalato già dal 2014 che le recenti procedure di iscrizione hanno **migliorato l'informazione per le famiglie** circa la facoltà di scegliere se avvalersi o meno della IRC²⁴, così come vi è stata una crescita di proposte e informazioni alternative²⁵. Tuttavia, è necessario sottolineare che laddove non ci sono proposte formative di qualità, famiglie e ragazzi sono probabilmente indotti a ritenere l'alternativa alla IRC come "tempo perso".

Quanto ai **dati in merito al numero di studenti che si avvale o meno dell'IRC** sono elaborati – in modo compiuto e dettagliato – dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI)²⁶, tramite l'Osservatorio Socio-Religioso Triveneto (OSReT)²⁷. La tendenza, negli anni, è quella di un graduale calo dei non avvalentisi, confermando comunque la scelta dell'IRC nell'a.s. 2014/15 per il 90% degli alunni nelle scuole dell'infanzia, il 91,6% nelle primarie, l'89,6% delle secondarie di I grado e l'81,6% nelle secondarie di II grado (dato medio dell'87,8% in flessione, rispetto all'88,5% dell'anno scolastico precedente)²⁸.

Il tema della libertà di coscienza, pensiero e religione è rilevante anche rispetto all'argomento della **multiculturalità**, in

connessione con l'art. 29 della CRC, punto c)²⁹. In questa prospettiva, l'articolazione dell'offerta scolastica potrebbe utilmente puntare all'insegnamento della storia delle religioni e delle culture. Tale possibilità è però assente nell'attuale offerta formativa, che difetta di un approccio multiculturale trasversale e sistematico, rispettoso delle diverse fedi e approcci antropologici, della tradizione del nostro Paese e di quelle di altri popoli migranti che vengono ad arricchirla. La multiculturalità al momento è garantita solo con interventi estemporanei, che non producono integrazione, bensì un effetto contrario di stigmatizzazione dell'alterità. In quest'ottica, l'inserimento della storia delle culture e delle religioni sarebbe di significativa rilevanza anche per una migliore comprensione delle altre discipline scolastiche, quali la storia, la geografia, la letteratura, le arti visive ecc., nel rispetto di quel diritto all'educazione enunciato nell'art. 31, comma 2, della CRC³⁰. Si ritiene pertanto utile l'inserimento di proposte formative improntate all'approccio multiculturale e plurale, trasversale alla didattica – sia primaria, sia secondaria – promuovendo così gli strumenti atti a decifrare la complessità del mondo circostante. Un ulteriore tema che si porta all'attenzione è la mancanza di una tutela effettiva del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione delle persone di età minore, nello

²⁴ Cfr. 7° Rapporto CRC.

²⁵ Si segnalano le Associazioni che pubblicano ogni anno *Vademecum IRC*, in particolare: l'Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti (www.uaar.it), Scuola e Costituzione (www.scuolaecostituzione.it), Rete Scuole (www.retescuole.net), Associazione 31 ottobre (www.associazione31ottobre.it), Consulta per la Laicità delle Istituzioni (www.torinolaica.it e www.milanolaica.it).

²⁶ Cfr. dati del Servizio Nazionale per l'insegnamento della religione cattolica della Conferenza Episcopale Italiana: http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=63124

²⁷ Cfr. dati dell'Osservatorio Socio-Religioso Triveneto: <http://www.osret.it/it/pagina.php/100>

²⁸ Si riscontra una leggera diminuzione della scelta di "uscita da scuola" (una delle tre opzioni possibili, con lo studio

assistito e non assistito), che rimane però oltre il 45%, e dello "studio non assistito" che scende al 19,8%. Si registra inoltre l'aumento negli anni degli insegnanti laici di IRC, dei laureati e il progressivo diminuire dei sacerdoti, passati in 20 anni dal 30% a poco più dell'8%.

²⁹ CRC, art. 29, punto c): sviluppo nel fanciullo del rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua.

³⁰ CRC, art. 31, comma 2: gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.



specifico ci riferiamo alla **carenza di strumenti di tutela autonoma per il minorenne, anche ultra-quattordicenne o ultra-sedicenne**. L'art. 316-*bis* c.c., peraltro recentemente riformato, ha mantenuto l'antica struttura per la quale il giudice può essere adito solo dai genitori, in caso di loro contrasto nell'esercizio della responsabilità genitoriale e, quindi, anche rispetto alle scelte educative relative alla libertà di pensiero e di religione. Non viene riconosciuta alcuna legittimazione attiva al figlio/a minorenne, che nel procedimento viene solo ascoltato dal giudice³¹ che prima suggerirà le determinazioni più utili per il figlio e poi, se il contrasto dei genitori permarrà, attribuirà il potere di decidere al genitore che riterrà più idoneo. Non essendo auspicabile – salvo che nei casi di violenza psicologica – che il minorenne si rivolga alla magistratura per interventi limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale (artt. 330-336 c.c.), bisognerebbe ampliare la sfera dell'art. 316 c.c., prevedendo ad esempio per gli ultra-quattordicenni strumenti utili a richiedere una tutela – o una mediazione – nel caso di loro contrasto con i genitori in scelte che coinvolgano la libertà di pensiero e di religione. Appare incoerente che un infra-sedicenne possa richiedere l'autorizzazione a riconoscere un figlio, o di sposarsi se ha compiuto 16 anni, ma non possa rivolgersi al giudice se i suoi genitori hanno deciso di iscriverlo a una scuola distante dalle sue idee o se gli impediscono di partecipare a situazioni culturali e religiose con le quali non concordano. Ovviamente, anche in questo caso, il tutto deve essere letto alla luce dell'art. 29 della CRC ed è quindi all'ordine del giorno una questione di "educazione delle famiglie", in riferimento alla

complessità e pluralità dei possibili approcci e orientamenti culturali.

In conclusione, non riscontrando progressi rispetto alle Raccomandazioni ONU e stante il nascente dibattito sull'introduzione di un corso di Storia delle Religioni (SDR), appare opportuno chiedere di potenziare le misure di effettiva parità fra gli insegnamenti, laddove regna una preminenza oggettiva dell'IRC, sia culturale sia giuridica, rafforzando l'approccio multiculturale, al fine di rendere effettivo il diritto alla libertà di pensiero dei minorenni e di consentire loro di attivare strumenti diretti di tutela.

Il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e agli Uffici Scolastici Regionali** di promuovere la realizzazione di valide attività didattiche alternative che contribuiscano alla formazione culturale e morale dello studente, come richiesto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2749/10, e di garantire che genitori e alunni siano informati, al momento dell'iscrizione scolastica, non solo della facoltà di non avvalersi dell'IRC ma anche delle attività alternative che saranno organizzate, mediante testi nelle lingue più diffuse;
2. Agli **Uffici Scolastici Regionali** di monitorare le attività alternative all'IRC, organizzate nelle scuole di ogni ordine e grado, e la partecipazione degli studenti ad esse e all'IRC;
3. Al **Parlamento** di modificare l'art. 316 c.c. prevedendo la legittimazione attiva del minorenne ultra-quattordicenne, tramite curatore speciale, e l'attivazione di ogni forma opportuna di mediazione.

³¹ Per maggiori approfondimenti su norme e prassi dell'ascolto del minore in ambito giudiziario, si veda il par. 2 del cap. II del presente Rapporto CRC.